

DECISIONE (UE) 2016/2077 DEL CONSIGLIO**del 17 ottobre 2016**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97ª sessione del comitato della sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 69ª sessione, ha approvato l'istituzione di un sistema obbligatorio di rilevazione dei dati relativi al consumo di carburante e le necessarie modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della convenzione MARPOL»). È previsto che tali modifiche saranno adottate nel corso della 70ª sessione del MEPC, che si terrà nell'ottobre 2016.
- (3) Il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione delle sue 95ª e 96ª sessioni, ha approvato le modifiche della regola II-1, delle regole III/1.4, III/30 e III/37, delle regole II-2/1 e II-2/10 e della regola II-1/3-12 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), della convenzione internazionale e del codice sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi («convenzione e codice STCW»), del codice dei sistemi antincendio («Codice FSS») e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 («Codice ESP 2011»). È previsto che tali modifiche saranno adottate nel corso della 97ª sessione dell'MSC, che si terrà nel novembre 2016.
- (4) Le modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL introdurranno un sistema obbligatorio globale di rilevazione dei dati riguardante i dati che determinate navi devono raccogliere e comunicare annualmente, i processi di verifica relativi ai dati comunicati, la definizione di dichiarazioni di conformità, le situazioni riguardanti il trasferimento di proprietà, la presentazione di dati all'IMO, l'anonimizzazione dei dati e l'accesso agli stessi e le procedure per confermare la conformità delle navi battenti bandiera di Stati che non figurano nell'allegato VI della convenzione MARPOL. Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce un sistema UE per monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO₂ e l'efficienza energetica del trasporto marittimo. Tale regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro a partire dal 1º gennaio 2018, a prescindere dal luogo in cui le navi sono registrate.
- (5) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/757 comprende una clausola di riesame qualora sia stipulato un accordo internazionale in questo settore. L'adozione delle modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL avvierà tale processo di riesame, che potrebbe portare ad una proposta di modifica del regolamento (UE) 2015/757 al fine di garantire l'allineamento, nella misura adeguata, con il sistema globale di rilevazione dei dati concordato nel quadro dell'IMO.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

